

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con una sentenza destinata ad aprire una nuova “era” nella storia dell’universo risarcitorio, hanno di fatto cancellato il così detto danno esistenziale, ritenuto una ingiusta duplicazione del danno biologico e del danno morale

La Suprema Corte ridisegna il danno non patrimoniale

In un articolo dello scorso anno, concludevamo rilevando che *“in ogni caso, il panorama che sarebbe emerso dalla risposta che le Sezioni Unite avrebbero dato ai quesiti posti dal dr. Travaglino, prima ancora del dibattito dottrinario che ne sarebbe conseguito, avrebbe lasciato un segno indelebile nell’universo risarcitorio del danno non patrimoniale, in quanto, i giudici di merito, in tutte le decisioni, non avrebbero potuto prescindere da quel solco che il Giudice di legittimità avrebbe marcato...”* e chiedendoci *“quid iuris de jure condendo?”*.

Una nuova era nel panorama risarcitorio

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione,

con una sentenza destinata ad aprire una nuova “era” nella storia dell’universo risarcitorio, hanno di fatto cancellato il così detto danno esistenziale, ritenuto una ingiusta duplicazione del danno biologico e del danno morale. Ponendo fine ai numerosi contrasti giurisprudenziali insorti negli ultimi anni (anche all’interno della Suprema Corte), i Giudici di Legittimità con la sentenza n. 26973/08 hanno stabilito che quando si parla di lesioni personali deve essere considerato e risarcito soltanto il danno biologico, definito anche danno patrimoniale.

Danno morale e danno esistenziale

Una definizione destinata a comprendere sia il così detto danno morale, sia quello che numerose sentenze, anche di Cassazione, definivano “danno esistenziale”. Al danno biologico è riconosciuta una valenza omnicomprensiva, mentre il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile solo entro il preciso limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell’evento di danno. Ne discende che la lesione dei diritti inviolabili della persona, che abbia cagionato un danno non patrimoniale, comporta l’obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.

Il danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguen-



Avv. Paolo Vinci, Avv. Giuseppe Antonica,
Studio Vinci & Associati, Milano

Responsabilità e Assicurazione

za e come tale deve essere allegato e provato. Il danno non patrimoniale è, quindi, una categoria generale non suscettibile di essere suddivisa in sottocategorie diversamente denominate; non può, dunque, richiamarsi autonomamente la sottocategoria "danno esistenziale", perché attraverso di essa si riconduce anche il danno non patrimoniale nell'alveo dell'atipicità. Questo proprio ha messo in luce la Cassazione, facendo risaltare da un lato l'adeguatezza dell'art. 2059 c.c., e dall'altro l'indebita esistenza di figure che, come il danno esistenziale, hanno inteso sovrapporsi allo sviluppo naturale del diritto positivo.

Un "nuovo credo"

Poiché la questione basilare posta dall'ordinanza di rimessione verteva sulla configurabilità del danno esistenziale come figura autonoma di danno non patrimoniale risarcibile fuori dal limite di casi determinati dalla legge, fissato dall'art. 2059 c.c., il fulcro della sentenza si rinviene nella seguente affermazione "di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere".

Nel lontano 2003 e in un convegno tenutosi in Veneto, i deducenti esposero le loro (a quanto pare fondate) perplessità circa la validità giuridica di questo categoria di "danno emergente", il così detto *danno esistenziale*; in quella sede fummo i soli, insieme con l'illustre Professore Ponzanelli, a dubitare di quello che si andava affermando come il "nuovo credo". Si riteneva (ed oggi la convinzione si è ancor più radicata alla luce del pronunciamento della Suprema Corte) che così come strutturato quel danno non poteva esistere, rappresentando una indebita duplicazione del danno biologico.

Di ciò vi è prova nel volume edito dalla "Giuffrè", dal titolo "La Nuova Disciplina del Danno Non Patrimoniale" nel qual furono raccolti tutti i lavori di quel conclave; a pag. 422 del mio intervento ("Il danno esi-

stenziale da stress psichico") rilevavo: "...da qui ad affermare che la sentenza della Corte parli espressamente - o quanto meno sottenda - il così detto "danno esistenziale", facendo assurgere a "ius receptum", ne corre. Infatti, dell'affermazione "danno esistenziale" non vi è manifestamente traccia in tutte le citate sentenze della Suprema Corte e meno che mai in quella della Corte Costituzionale. Anzi, vi è una netta presa di distanza laddove in una delle due "sentenze gemelle", i giudici della Cassazione fanno testualmente riferimento a ... quello che una parte della dottrina suole chiamare "danno esistenziale". Ritengo, dunque, di aver avuto una lusinghiera intenzione.

Secondo quanto oggi stabilito dalle Sezioni Unite "determina una duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale". Tale ultima voce di danno era nella prassi risarcitoria liquidata in percentuale rispetto al biologico, a sua volta parametro a tabelle ufficiali. La somma riconosciuta come danno biologico era aumentata di un terzo o della metà; siffatta consuetudine è stata cassata dalla citata sentenza in quanto foriera, appunto, di illegittima duplicazione dello stesso danno. Questa la nuova strada maestra: "Esclusa la praticabilità di tale operazione dovrà il giudice procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando anche le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto lesa, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza".

Avv. Paolo Vinci, Avv. Giuseppe Antonica,
Studio Vinci & Associati
Milano